



ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

Parrocchie di Crespellano - Pragatto

Via G. Marconi, 20 – Loc. Crespellano

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel. 051/96.41.36 - Fax 051/96.12.31

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PADRINO O MADRINA

I genitori del fanciullo/a

designano Padrino o Madrina per il Sacramento della **CRESIMA** di loro figlio/ figlia

Il/la signor/a.....

residente a

Parrocchia..... Comune.....

e dichiarano che il designato:

- 1) ha compiuto il 16° anno di età.
- 2) È cattolico.
- 3) Ha ricevuto il Sacramento della Confermazione e il Sacramento dell'Eucaristia.
- 4) Non è in situazioni di irregolarità nella vita matrimoniale (non è convivente, non è sposato solo civilmente, non è divorziato e risposato)
- 5) Conduce una vita conforme alla fede e all'importante compito che assume.

Data..... Un Genitore.....

ATTO DI ACCETTAZIONE

Consapevole che compito del padrino/madrina è di cooperare affinché
Conduca una vita cristiana conforme al sacramento che riceverà e viva in modo coerente la fede della Chiesa
sono disposto ad accettare il compito di padrino/madrina
confidando nell'aiuto del Signore per svolgere questo impegno

Data..... Firma del Padrino / Madrina.....

IL PADRINO O LA MADRINA

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un Padrino o una Madrina soltanto, oppure un Padrino e una Madrina.

Can. 874 - §1. Per essere ammesso all'incarico di Padrino, è necessario che:

- 1) **sia designato** dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e **abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;**
- 2) abbia compiuto i **sedici anni**, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
- 3) sia cattolico, **abbia già ricevuto la Confermazione**, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e **conduca una vita conforme alla fede** e all'incarico che assume;
- 4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
- 5) non sia il padre o la madre del battezzando.

N.B.

La condizione di cui al n°3 esclude che possa svolgere il ruolo di padrino una persona divorziata (a meno che non abbia subito il divorzio senza sua colpa, e non abbia in seguito contratto altro vincolo civile), o sposata solo civilmente, o convivente (Fonti Pastorali n.632,b)

LA CONFERMAZIONE

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal Padrino, il cui compito è **provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo** e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso Sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di Padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.

§2. È conveniente che come Padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel Battesimo.

N.B.

1. *Non esiste più la stretta divisione che voleva che il Padrino fosse dello stesso sesso del cresimando (Fonti Pastorali n.362, c)*
2. *I genitori non possono svolgere il ruolo di padrini (vedi il rimando al Can. 874 n.4). In caso di mancanza del Padrino, può essere uno dei genitori a compiere il gesto di presentare il cresimando al Vescovo (cf Praenotanda al nuovo Rito della Confermazione n.5), ma non per questo viene ad assumere il ruolo di Padrino in ordine all'educazione e testimonianza cristiana del cresimato, ruolo che è distinto da quello dei genitori (cf Risposta della Congregazione per il Culto Divino in "Notitiae, 20 (1984) p. 86-EV 9/713 ss)*